



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 104 del 06/12/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023 (L.27 DICEMBRE 2019, N.160).

Nell'anno duemilaventidue addì sei del mese di Dicembre alle ore 18:00, nelle forme previste dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” approvato con deliberazione n. 40 del 28.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, previo invito formalmente effettuato, si è riunito in modalità mista, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Presente / Partecipante	Assente
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
ZECCOLA VALENTINA		X
FELTRIN BARBARA	X	
GRAMONDO GIANLUCA	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
BELLACICCO MARCELLO	X	
BORGHI ELISABETTA	X	
PARRELLA FRANCESCO	X	
CAVALLERI MICAELA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Consigliere Valentina ZECCOLA ASSENTE giustificato.

Partecipano dalla sede comunale il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali ad esclusione del Consigliere Avv. Barbara Feltrin, che partecipa in modalità videoconferenza.

Assiste quale Segretario Comunale la Dr.ssa Veziano Monica.

Si dà atto:

- che la piattaforma telematica e/o l'applicazione informatica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco Bregolin nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Luca Spandre;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Vista la deliberazione C.C. n. 17 del 20.07.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità a partire dal 2020;

Vista la deliberazione C.C. n. 74 del 27.12.2021 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, (modificato dal D.L. n.146 del 21.10.2021) contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- soggetti passivi sono, a norma dal comma 743, Art.1, della L. n. 160/2019, i possessori di immobili, intendendosi i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini

dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario, prescindendo dalla residenza anagrafica e dimora abituale dello stesso;

- il comma 741, Art.1, della L. n. 160/2019 (modificato dal D.L. n.146 del 21.10.2021) ,definisce come “abitazione principale” l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre spetta ai comuni la restante quota; gli enti, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato, nel dettaglio, che, ai sensi del comma 741, Art.1, della L. n. 160/2019 (modificato dal D.L. n.146 del 21.10.2021) sono assimilate **per legge** alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ritenuto opportuno usufruire della **facoltà** di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; lo stesso trattamento vale per le pertinenze, come individuate nell'art. 6, comma 3 del Regolamento IMU, purché non locate.

Come stabilito dall'art.7 del regolamento IMU, ai fini della presente assimilazione si considerano:

- Anziani: i soggetti di età non inferiore ad anni 75;
- Disabili: i soggetti con inabilità accertata dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale almeno del 70% ;

Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

Dato atto altresì che l'art.9 bis del D.L. 28.03.2014, n.47 convertito dalla L. 23/05/2014 n.80, aveva abrogato, a decorrere dal 2014, la possibilità di assimilazione **facoltativa** all'abitazione principale, da parte del Comune, dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.) ed aveva nel contempo considerato adibita **per legge** ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ma pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d'uso, ma che dal 2020 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 non ha più previsto la possibilità di assimilare un immobile posseduto dagli AIRE ad abitazione principale, per cui per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta;

Vista poi l'art.1, c.48 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la **riduzione della metà** dell'IMU sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il comma 1092 della L.n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) ha esteso il beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dato atto che è rimasta, per queste fattispecie, la facoltà per i Comuni di applicare un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota base dello 0,86%;

Ritenuto opportuno quindi agevolare, in quanto strumento utile a calmierare i costi degli affitti, con la previsione di un'aliquota del 0,76%, i proprietari che concedono in locazione a soggetti residenti immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98. In questi casi si applica la riduzione d'imposta del 25% e non si utilizza la detrazione per le abitazioni principali. L'agevolazione come disposto dall'art.15 del Regolamento IMU si applica esclusivamente ai contratti muniti di scheda di calcolo contenente l'attestazione di conformità del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l'accordo come previsto dalle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale Infrastrutt. e Trasporti 16 gennaio 2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Per poter applicare l'agevolazione prevista, è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione su modulistica ministeriale oppure idonea autocertificazione su modulistica comunale

disponibile presso l'ufficio tributi oppure sul sito istituzionale. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

Considerato che il comma 754 dell'art. 1, della L. n. 160/2019 stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno confermare anche per il 2023, come per gli anni precedenti, l'aliquota del 1,00 per cento (anziché 1,06 per cento) alle categorie D/2 (alberghi e pensioni) e C/1 (negozi e botteghe) solo se in attività;

Considerato che il comma 750 dell'art. 1, della L. n. 160/2019 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento e ritenuto opportuno confermare l'aliquota 0 per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Considerato che il comma 751 dell'art. 1, della L. n. 160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione e non siano locati;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate nell'anno. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

- ad oggi **non** è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, per

cui si ritiene possibile approvare le aliquote del 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 15/bis del decreto legge n. 34/2019, modificato con legge n. 58/2019, che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Considerato che dal gettito IMU deve essere detratta una quota di alimentazione per il Fondo di Solidarietà Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

Visti i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

Nessun Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 10 Consiglieri;

Favorevoli n. 10 Consiglieri;

Astenuti n. 02 Consiglieri: Parrella Francesco e Cavalleri Micaela;
Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di dare atto che il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e considerato che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 si ritiene, in via prudenziale, di confermare per l'anno 2023 le aliquote approvate per l'anno 2022 con deliberazione C.C. n. 74 del 27.12.2021;

3. di confermare per l'anno di imposta 2023, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

- **aliquota ordinaria (comprese le "seconde case"): 10,6 per mille (1,06%);**
- **aliquota per l'abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per le pertinenze oltre la prima, si applica l'aliquota ordinaria del 1,06%), di cui all'art. 1, comma 740, lett. b) della L.160/2019: 4,0 per mille (0,40%);**
- **aliquota per la categoria D/2 (alberghi e pensioni solo se in attività): 10,0 per mille (1,00 %);** (se non in attività 10,6 per mille);
- **aliquota per la categoria C/1 (negozi e botteghe solo se in attività): 10,0 per mille (1,00 %);** (se non in attività 10,6 per mille);
- **aliquota per i terreni: 7,6 per mille (0,76 %);**
- **aliquota per abitazioni locate a canone concordato a residenti ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.N.431/98 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per categoria: 7,6 per mille (0,76 %) (anziché 10,6%); l'imposta e' ridotta del 25% (ovvero al 75%), ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della L.160/2019;**
- **aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0 %;**

4. di usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; lo stesso trattamento vale per le pertinenze, come individuate nell'art. 6, comma 3 del Regolamento IMU, purché non locate.

Come stabilito dall'art.7 del Regolamento IMU, ai fini della presente assimilazione si considerano:

- Anziani: i soggetti di età non inferiore ad anni 75;
- Disabili: i soggetti con inabilità accertata dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale almeno del 70% ;

5. di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019); dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6. di dare atto che sono confermate le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

7. di dare atto altresì che l'art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha più previsto la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ma pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per cui dal 2020, per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta;

8. di dare atto che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha disposto la riduzione della metà dell'IMU sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolati di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

9. di stabilire che i versamenti devono essere effettuati ai sensi dell'art.17 del Regolamento IMU e cioè:

- a) versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- b) apposito bollettino di conto corrente postale;
- c) attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

I versamenti effettuati da residenti all'estero possono essere effettuati anche mediante bonifico utilizzando il codice IBAN dell'ente disponibile sul sito istituzionale;

10. di provvedere, con successivo atto, ad adeguare, se necessario, le aliquote secondo il prospetto che sarà approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso d'anno;

11. di delegare la Responsabile del Settore 4°, D.ssa Lorella Iacono a provvedere ad inviare per via telematica il presente atto, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 10 Consiglieri;

Favorevoli n. 10 Consiglieri;

Astenuti n. 02 Consiglieri: Parrella Francesco e Cavalleri Micaela;

Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 267 atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Bregolin

IL Segretario Comunale
Dr.ssa Veziano Monica

(atto sottoscritto digitalmente)